

Analisi della normativa contenuta nella Finanziaria 2007 che prevede agevolazioni particolari

Incentivi fiscali per i soggetti Ires che puntano su aggregazioni aziendali

DI GIUSEPPE DIRETTO,
Tesoriere Unagraco
e presidente Ugrc Bari
E DONATO TARTAGLIA
tesoriere Ugrc Bari

La Finanziaria 2007 ha previsto particolari agevolazioni fiscali a favore dei soggetti Ires che risultano da operazioni di aggregazione aziendale attuate attraverso fusioni, scissioni e conferimenti di azienda ex art. 176 del Tuir effettuate negli anni 2007 e 2008, anche se deliberate in precedenza. Per poter accedere alle agevolazioni in esame è necessario, in particolare:

- che le società coinvolte siano operative da almeno due anni;
- presentare un'apposita istanza preventiva all'Agenzia delle entrate.

Il beneficio concesso in caso di aggregazioni aziendali realizzate mediante fusione o scissione consiste (comma 242) nel riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio derivante da tali operazioni effettuate, negli anni 2007 e 2008 (quindi non necessariamente deliberate in tale periodo), tra società di capitali, di mutue e cooperative residenti in Italia di cui alla lettera a), dell'art. 73 del Tuir.

Allo stato attuale, il disavanzo da concambio è fiscalmente irrilevante e può essere imputato indifferentemente in bilancio per rivalutare al valore di mercato attività già iscritte o per valorizzare attività non iscritte precedentemente (avviamento, know how, brevetti, marchi).

Con l'agevolazione in esame, invece, viene riconosciuto fiscalmente il disavanzo da concambio imputato all'avviamento e ai beni strumentali materiali e immateriali, nel limite di 5 milioni di euro.

Sostanzialmente, l'impresa scaturente dalle suddette operazioni potrà dedurre fiscalmente, nel limite indicato, l'avviamento e i be-

ni strumentali materiali e immateriali seguendo le regole per l'ammortamento previste per gli stessi.

Analogamente, il comma 243 agevola le aggregazioni aziendali effettuate, negli anni 2007 e 2008, tramite il conferimento di azienda o di un ramo di essa in neutralità fiscale ex art. 176 del Tuir, stabilendo che siano riconosciuti fiscalmente i maggiori valori iscritti in bilancio dalla conferitaria a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.

Sono escluse dall'agevolazione (comma 244): le imprese operative da meno di due anni; le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario; le imprese legate tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ex art. 2359 c.c.

La modalità di concessione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'art. 11, della legge n. 212/2000, cosiddetto interpello ordinario o statutario, in cui il soggetto interessato deve dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell'art. 11 citato l'istanza di interpello dovrà essere presentata all'ufficio finanziario competente per l'accertamento, in ragione del domicilio fiscale del contribuente, il quale la trasmetterà, unitamente al suo parere, entro 30 giorni, al direttore regionale delle entrate territorialmente competente.

Quest'ultimo entro 90 giorni, dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio finanziario competente, deve predisporre le sue conclusioni e comunicare l'esito della procedura al richiedente.

Decorso il termine perentorio di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (ov-

vero dalla data in cui l'amministrazione riceve documenti integrativi richiesti al contribuente ovvero dalla data in cui avviene l'apposizione della sottoscrizione originariamente mancante), senza alcuna risposta, si forma il silenzio-assenso.

Il parere del direttore potrà essere: favorevole al contribuente, nel qual caso si applicherà l'agevolazione, senza che nessuna norma impedisca comunque all'amministrazione di disconoscere successivamente il proprio parere attraverso l'emissione di avvisi di accertamento; ovvero sfavorevole, nel senso di disapplicare l'agevolazione.

Il contribuente che intenda comunque porre in essere l'operazione potrà impugnare dinanzi alle commissioni tributarie l'avviso di accertamento conseguentemente emesso dall'amministrazione finanziaria.

I soggetti decadono dal diritto all'agevolazione se, nei primi quattro periodi di imposta a decorrere da quello in cui l'operazione è effettuata, pongono in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cedono i beni iscritti o rivalutati ai sensi della norma in questione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'art. 37-bis, comma 8, del dpr n. 600/1973, mediante la quale si può presentare un'istanza per la disapplicazione della norma.

Nel caso in cui la società decada dal diritto all'agevolazione è previsto, ai sensi del comma 249, che nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui si verifica la perdita del diritto, la stessa debba liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori precedentemente riconosciuti.

Sulle maggiori imposte così determinate e liquidate non sono dovute le sanzioni e gli interessi. (riproduzione riservata)